

dere sulla loro idoneità in maniera conforme al naviglio.

2. L'epoca dalla quale ogni Capitano di bastimento mercantile patentato a lungo corso dovrà essere provveduto di tali apparati di salvamento, è prefissa pel di 1. Luglio 1844; i Capitani contravventori, cioè quelli che fossero per arrivare coi loro naviglij in un porto austriaco senza tali requisiti dopo esserne partiti dal di 1. Luglio 1844 da un porto austriaco, caderanno secondo le circostanze in una multa pecuniaria di 25 sino 100 fiorini a beneficio del pio fondo di Marina.

3. D'ora in poi tutta la gente di mare dal Capitano sino al marinaio ed al mozzo riceveranno gratuita istruzione dagli I. R. Ufficj Capitanali del Porto sul maneggio degli apparati di salvamento.

4. Viene ingiunto agli I. R. Ufficj Capitanali del Porto di esattamente invigilare a norma del §. 28 Art. I. dell'Editto politico di Navigazione sull'osservanza di questa prescrizione, e di non lasciare partire dal 1. Luglio 1844 in poi nessun naviglio austriaco patentato a lungo corso senza i suddetti requisiti.

*Trieste 27. Luglio 1843.*